

Per i datori di lavoro le indicazioni del Mingiustizia sul rilascio del certificato antipedofilia

# Assunzioni a prova di abusi

## Via alle verifiche preventive su chi lavorerà con minori

Pagina a cura  
di ANTONIO CICCIA

**N**iente rischio di abusi di minori in azienda, nella pubblica amministrazione e nelle associazioni. Le imprese e anche gli enti pubblici e le associazioni devono assicurarsi di inserire in organico dipendenti senza precedenti penali specifici e non interdetti dal contatto con minori. La barriera a protezione di bambini e adolescenti è stata elevata dal dlgs 39/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014), che ha attuato la direttiva 2011/93/ Ue, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Il provvedimento, in particolare, prevede l'obbligo di accertare la moralità del dipendente acquisendo la fedina penale, per constatare l'assenza di notizie negative. Ora, con la circolare del 24 luglio 2014, il ministero della giustizia ha informato di aver predisposto le modifiche tecniche necessarie per il rilascio del certificato al datore di lavoro senza violazione della

### Reati e interdizioni

600-bis codice penale	Prostituzione minorile
600-quater codice penale	Pornografia virtuale
609-undecies codice penale	Adescamento minorenni
600-ter codice penale	Pornografia minorile
600-quinquies codice penale	Turismo sessuale
Sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori	Pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori

### I ruoli coinvolti: dall'allenatore al bidello

Un insegnante o il dipendente di uno studio dentistico o l'insegnante di musica a contratto con un'associazione culturale devono avere la fedina penale pulita.

Il ministero della giustizia spiega chi è coinvolto nell'applicazione della normativa contro gli abusi su minori.

Le disposizioni, dice la legge italiana, riguardano le «attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori».

bidello, pediatra, allenatore, educatore.

Lo stesso vale anche per attività professionali quali, per esempio, quella di medico odontoiatra o medico pediatra con riferimento ai propri lavoratori dipendenti, dal momento che anche in questo caso vi è un contatto diretto e regolare con i minori.

Uguale risposta affermativa dell'obbligo di acquisire il certificato è stata data dal ministero della giustizia a una associazione culturale che organizza corsi di scuola di

dell'opera di terzi, assunta la qualità di «datore di lavoro».

L'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non riguarda enti e associazioni di volontariato anche quando intendano avvalersi dell'opera di volontari con modalità estranee al rapporto di lavoro.

L'acquisizione delle notizie deve precedere o essere contestuale all'assunzione e potrebbe trascorrere un lasso di tempo (per quanto breve) tra la richiesta e il rilascio del certificato penale.

Il ministero della giustizia, sul punto, ha chiarito che fatta la richiesta di certificato al casellario, il datore di lavoro, se pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, può procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne o sanzioni interdittive rilevanti; il datore di lavoro privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, può procedere all'assunzione

L'azienda, l'associazione o l'ente pubblico potranno avere il certificato necessario, contenente le sole indicazioni previste dalla legge, e senza necessità di chiedere il consenso all'interessato.

Il dlgs 39/2014 ha inserito l'articolo 25-bis al Testo unico del casellario (dpr 313/2002): si prevede, dunque, che il certificato penale del casellario giudiziale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori; questo al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del co-

**tarie organizzate devono intendersi tutte le professioni o i lavori per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Via Arenula fornisce la seguente casistica esemplificativa e non esaustiva: insegnante,**

**norenni, che si avvale della collaborazione di professionisti che rilasciano fattura: la risposta positiva è condizionata dal fatto che tra l'associazione e il professionista vi sia un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.**

dice penale, oppure l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Le sanzioni interdittive sono: la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che pre-

vedano un contatto abituale con minori.

Inoltre, in caso di inosservanza scatta una sanzione pecuniaria pesante che va da 10 mila a 15 mila euro.

L'obbligo riguarda imprese, enti pubblici, gestori di pubblici servizi, ma anche enti o associazioni di volontariato e scatta in occasione della stipulazione di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, per forme di collaborazione diverse dal rapporto di lavoro.

D'altra parte non si spiegherebbe altrimenti perché la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, si applica solo al «datore di lavoro».

Le nuove disposizioni, ha spiegato il ministero della giustizia, valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al di fuori di questa ipotesi, infatti, non può dirsi che il soggetto, che si avvale

ne del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto.

La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio ed è soggetta (per il datore di lavoro privato) a imposta di bollo e pagamento diritti. Il rilascio è, invece, gratuito per le pubbliche amministrazioni.

—© Riproduzione riservata—

## Per il documento non occorre il consenso dell'interessato

Un certificato ad hoc antipedofilia. L'attestato contiene le sole indicazioni relative a reati sessuali e alle interdizioni specifiche (per esempio, interdizione dalle scuole). Proprio per questo il rilascio al datore di lavoro non richiede più il consenso dell'interessato.

Una circolare 24 luglio 2014 del ministero della giustizia spiega le modalità operative del rilascio del certificato del casellario a richiesta del datore di lavoro, previsto dall'articolo 25-bis dpr 313/2002.

La circolare segue e rettifica quella adottata il 3 aprile 2014, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della novità (6 aprile 2014). In quel mo-

mento il sistema informativo non era ancora pronto per rilasciare certificati specifici e, quindi, occorreva il consenso del lavoratore per l'acquisizione del documento (che poteva contenere informazioni disperate ed eccedenti rispetto allo scopo).

Non a caso la modulistica, allora predisposta, aveva una sezione dedicata all'espressione del consenso del lavoratore.

La circolare del 3 aprile 2014 informava che vi erano lavori in corso per ottenere il certificato speciale con le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25-bis citato.

Nelle more, il datore di lavoro po-

teva acquisire la fedina penale, ma doveva allegare la dichiarazione di consenso dell'interessato.

La circolare del 24 luglio 2014 dà notizia dell'avvenuta predisposizione del sistema al rilascio di certificati contenenti le sole notizie rilevanti per l'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tra l'altro il nuovo certificato contiene un'avvertenza specifica sulla specialità dell'attestazione. Conseguentemente, dal momento che sono acquisite le sole informazioni previste dalla legge, non sarà più necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato. La modulistica ha eliminato quindi

lo spazio dedicato alla formula del consenso.

La circolare aggiunge che, con successivo avviso, verrà data notizia della data a partire dalla quale si potranno estrarre i nuovi certificati. Sul sito del ministero della giustizia è disponibile la modulistica da utilizzare per le richieste di rilascio sia per i privati sia per le pubbliche amministrazioni.

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la procura della repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.